



REGIONE CALABRIA  
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA  
SETTORE 7 – RIFIUTI, TUTELA AMBIENTALE ED ECONOMIA CIRCOLARE

Ai Comuni della Calabria  
Sindaco  
Ufficio Tecnico

E, p.c.

Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria  
Commissario Straordinario  
Dirigente Tecnico

Regione Calabria  
Capo di Gabinetto del Presidente

**OGGETTO: MISURE FINALIZZATE AL CONTRASTO DEL FENOMENO  
DELL'ABBANDONO E DEL DEPOSITO INCONTROLLATO DEI  
RIFIUTI - INDICAZIONI OPERATIVE**

**\*\*\* PREMESSA \*\*\***

Allo scrivente Dipartimento sono pervenute e continuano a pervenire numerose segnalazioni relative all'abbandono e al deposito incontrollato di rifiuti che interessano l'intero territorio regionale.

Il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti rappresenta un problema ambientale e sociale rilevante, che compromette sia la qualità del nostro ambiente che la salute pubblica.

Con la stagione estiva, la nostra Regione si prepara ad accogliere un incremento significativo della popolazione, dovuto sia all'arrivo di turisti che al rientro di lavoratori e studenti fuori sede. Questo aumento di presenze, pur rappresentando una risorsa fondamentale per l'economia regionale, comporta inevitabilmente una maggiore pressione sul territorio e sui servizi di gestione dei rifiuti con aumento del rischio di abbandono incontrollato, specialmente nelle aree più frequentate e nelle zone turistiche. Ciò provoca ripercussioni negative sul decoro urbano oltre a danneggiare l'immagine della Regione e la vivibilità del territorio.

In questo contesto, lo scrivente Dipartimento, per quanto di competenza, intende invitare i Comuni in indirizzo all'adozione di misure pratiche finalizzate a prevenire, controllare e ridurre il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti, che tende a intensificarsi durante l'estate con l'aumento dei flussi turistici, ma che, come registrato, è ricorrente e non limitato solo ai mesi estivi.

Per affrontare il fenomeno è necessario rafforzare politiche di prevenzione, sensibilizzazione e controllo in materia di rifiuti, promuovendo comportamenti virtuosi tra la popolazione e favorendo una collaborazione più stretta tra istituzioni locali e cittadini, nonché assicurare l'efficienza del servizio di raccolta anche a fronte di criticità.

Si intende, inoltre, sulla base della vigente disciplina in materia, fornire chiarimenti ai Comuni in ordine all'applicazione delle norme di diritto, nonché indicazioni operative e tecniche al fine di favorire una migliore ed uniforme gestione e risoluzione della problematica.

\*\*\*\*\*

I Sindaci, in virtù delle competenze loro attribuite in *subiecta* materia dall'art. 192 e dei poteri di cui all'art. 191 del D.Lgs. 152/2006 – di seguito **TUA** - nonché quali massime autorità sanitarie locali, sono chiamati ad esercitare un ruolo centrale nel contrasto al fenomeno dell'abbandono illecito dei rifiuti, anche attraverso l'adozione di misure straordinarie e l'emanazione di specifiche ordinanze.

In proposito la giurisprudenza amministrativa ha interpretato la norma introdotta con il TUA come una chiara volontà del legislatore di riservare all'organo politico la competenza all'adozione dei provvedimenti in materia, con espressa sottrazione degli stessi alla competenza generale del dirigente, precisando che *l'art. 192, co. 3 che attribuisce al Sindaco la competenza agli adempimenti previsti per la bonifica del suolo da rifiuti abbandonati è **norma speciale** sopravvenuta all'art. 107, co. 5, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (ex multis cfr. Consiglio di Stato n. 6641/2021).*

Fermo restando l'ampia nozione di rifiuto delineata dal TUA all'art. 183 comma 1 lettera a), a mente del quale il rifiuto è «... () ... qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi», è utile ricordare che ai sensi dell'art. 183 comma 1, lett. b-ter) punto 4 del TUA sono qualificati come rifiuti urbani, e come tali vanno gestiti, tra gli altri anche «i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua».

Sul piano della competenza occorre precisare che per quanto concerne i rifiuti abbandonati lungo le strade pubbliche – fatte salve situazioni di emergenza tali da incidere immediatamente sulla salute pubblica rispetto ai quali si ritiene che spetti comunque al Sindaco intervenire nella sua veste di massima autorità sanitaria locale – la competenza è in capo agli enti proprietari dell'infrastruttura viaria e non ai Comuni.

La giurisprudenza amministrativa ha, infatti, chiarito che l'art. 14 del Codice della Strada è una norma speciale rispetto alle disposizioni contenute nel TUA. Invero, l'art. 14 del D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) stabilisce che gli enti proprietari delle strade, al fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, sono tenuti ad assicurarne la manutenzione, la gestione e la pulizia, comprese le pertinenze, l'arredo stradale, le attrezzature, gli impianti e i servizi connessi. In proposito la giurisprudenza ha costantemente interpretato questa disposizione come speciale rispetto alle norme del Codice dell'Ambiente alle competenze dei Comuni cui all'art. 198 del TUA<sup>1</sup>.

Pertanto, in caso di rifiuti abbandonati sull'area di sedime stradale, l'ente proprietario della strada è competente ad intervenire, essendo responsabile della gestione dell'infrastruttura viaria.

È utile, a tal proposito, richiamare anche l'art. 192 del TUA, che vieta l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo o nel suolo, prevedendo l'obbligo, a carico di chi viola tali divieti (unitamente ai proprietari o titolari di diritti sull'area, qualora responsabili per dolo o colpa), di provvedere alla rimozione, al recupero o smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi. In caso di inadempienza, il Sindaco può disporre con ordinanza gli interventi necessari, fissando un termine per l'esecuzione, oltre il quale si procede in danno degli obbligati, con recupero delle somme anticipate.

Pertanto, quando si accertano abbandoni di rifiuti da parte di ignoti su strade e relative pertinenze appartenenti a enti diversi dai Comuni, quindi su strade non comunali pur ricadenti nel territorio del Comune, è necessario riferirsi agli obblighi sanciti dall'art. 14 del Codice della Strada. In caso di inerzia dell'ente proprietario, tenuto comunque al controllo dello stato della rete stradale, sarà quindi

---

<sup>1</sup> Si ricorda che l'art. 27 del decreto legge n. 78/2010 - convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 - stabilisce che sono funzioni fondamentali dei Comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione: (...) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi

dovere dell'amministrazione comunale richiamare l'ente proprietario ai propri obblighi chiedendo di provvedere tempestivamente alla manutenzione, gestione e pulizia della strada, delle sue pertinenze e dell'arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi, in funzione della sicurezza e della fluidità della circolazione. Persistendo l'inadempimento, il Sindaco può disporre con ordinanza gli interventi necessari, fissando un termine per l'esecuzione, decorso invano il quale si deve procedere in danno. Appare utile anche richiamare l'art. 15 del Codice della Strada che, tra gli atti vietati su strade e pertinenze, alla lettera (f) annovera «*gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze*».

In riferimento ai beni demaniali, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che la proprietà demaniale costituisce un diritto pieno. Di conseguenza, tutti i poteri, le facoltà e le funzioni non espressamente attribuiti ad altri soggetti restano in capo all'ente proprietario. Ciò implica che lo stesso ente, nei limiti e secondo quanto previsto dalla legge, mantiene anche ogni funzione e responsabilità connessa alla gestione dei rifiuti. (Cons. Stato n. 3576/2021).

Ciò detto, per quanto riguarda la nostra Regione, va però considerata la legge regionale n. 34/2002 recante “*Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali*”, la quale - per quanto attiene ai corsi d'acqua insistenti nel territorio regionale - all'art. 89, rubricato “*Funzioni dei Comuni*”, assegna ai Comuni «*l'esecuzione di piccole manutenzioni finalizzate alla difesa del suolo e al pronto intervento idraulico fatte salve le competenze dei Consorzi di bonifica*». Si ritiene che lo sgombero di rifiuti abbandonati lungo i corsi d'acqua insistenti nel territorio comunale rientri tra le “piccole manutenzioni finalizzate alla difesa del suolo ed al pronto intervento idraulico” trattandosi di attività che può essere meglio gestita ed espletata a livello locale con cadenza periodica. Tale interpretazione normativa è confortata anche dalla giurisprudenza amministrativa: il Consiglio di Stato, infatti, pronunciandosi su una fattispecie analoga a quella in parola, ha avuto modo di precisare che l'art. 89 della legge regionale n. 34/2002 attribuisce i compiti di polizia idraulica al Comune (cfr. Cons. Stato sent. n. 5911/2017).

A riguardo occorre anche precisare che a mente del “*Metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani nella Regione Calabria*”, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 226 del 29/05/2017 in recepimento al Decreto Ministeriale del 26 maggio 2016, i rifiuti derivanti dalla pulizia di spiagge marittime e lacuali e delle rive lungo i corsi d'acqua vanno considerati come “frazioni neutre” al fine di non penalizzare i Comuni il cui territorio presenta aree geografiche lacuali, fluviali e litoranee.

Si evidenzia, sotto il profilo delle risorse, che per l'elaborazione del PEF il “Metodo Tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” (c.d. “MTR-2”) adottato da ARERA con Deliberazione 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021, all'art. 8 rubricato “*Costi operativi di gestione*” all'interno della cosiddetta componente “CSLa”, **include anche la raccolta dei rifiuti abbandonati su strade o aree pubbliche, o su strade private soggette ad uso pubblico, su arenili e rive fluviali e lacuali, nonché aree cimiteriali.**

\*\*

Entrando più nel merito della gestione delle fattispecie di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, ribadito che, ai sensi dell'art. 192, comma 1, del TUA, è fatto divieto di abbandonare e depositare in modo incontrollato rifiuti sul suolo e nel suolo, è opportuno sottolineare che i termini “*abbandono*” e “*deposito incontrollato*” vengono spesso impiegati come sinonimi, pur avendo in realtà accezioni differenti:

- per abbandono di rifiuti si intende il collocamento di rifiuti in aree pubbliche (strade, parchi, spiagge, rive di corsi d'acqua, aree ad uso pubblico o al di fuori dei cassonetti) oppure in aree private non riconducibili ad attività produttive (es. fondi agricoli, pertinenze di abitazioni), con conseguente distacco definitivo del rifiuto dalla disponibilità del soggetto che ha compiuto

l'azione, per come previsto dall'art. 183 del TUA secondo cui è considerato rifiuto «*qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi*»;

- il deposito incontrollato riguarda, invece, l'attività di stoccaggio e di smaltimento di rifiuti presso aree private sede di attività produttive (industriali, artigianali o commerciali), anche se in modo non continuativo ma episodico e occasionale. Si tratta, quindi, di un deposito temporaneo effettuato nel luogo di produzione dei rifiuti che, privo di autorizzazione e/o non rispettando i requisiti previsti per il deposito temporaneo ai sensi dell'art. 185-bis del TUA, viene qualificato come incontrollato.

Chi contravviene al divieto di cui all'art. 192 è soggetto a sanzione di tipo amministrativo o penale (si vedano gli artt. 255 e 256 del TUA) ed è tenuto a farsi carico della rimozione dei rifiuti, del loro recupero o smaltimento e del ripristino dello stato dei luoghi.

Nei casi di abbandono e di deposito incontrollato, la competenza della gestione – con le precisazioni di cui si è già detto sopra - è del Comune: il Sindaco emana un'ordinanza con cui dispone gli interventi necessari a carico del soggetto responsabile, fissando il termine entro il quale adempiere, decorso il quale si procede d'ufficio con l'esecuzione in danno e il recupero delle spese sostenute (art. 192, comma 3 del TUA).

Qualora l'area interessata dall'abbandono o dal deposito incontrollato sia una strada o spazio pubblico o comunque soggetto ad uso pubblico (a titolo esemplificativo può qualificarsi come spazio ad uso pubblico il parcheggio di un centro commerciale), e il responsabile della violazione non sia identificabile o se identificato rimanga inadempiente all'obbligo, è compito del Comune provvedere alla pulizia del sito anche in danno al soggetto obbligato.

\*\*\*

Va precisato che l'art. 192 comma 3 prescrive che gli accertamenti, da parte dei soggetti preposti al controllo, sulle violazioni deve essere effettuato in contraddittorio con i soggetti interessati. In coerenza con i principi generali dell'ordinamento e con l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza amministrativa, si ritiene che l'omissione di tale fase partecipativa possa inficiare la legittimità del procedimento, rendendo contestabile il provvedimento sindacale adottato. Ne consegue che l'adozione dell'ordinanza di rimozione dei rifiuti abbandonati, adottata ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 152/2006, deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, Sent., 20/06/2024, n. 5511).

Ai fini della legittimità dell'ordine di rimozione, pertanto, l'Amministrazione deve fornire una dimostrazione adeguata, basata su un'istruttoria completa, che l'abbandono dei rifiuti o l'inquinamento sia avvenuto in un'area chiaramente identificata e che tale area appartenga con certezza a un soggetto che possa essere ritenuto responsabile per dolo o colpa.

In particolare, è necessario dimostrare che il soggetto interessato abbia avuto un comportamento almeno colposo, valutato secondo i normali criteri di imputazione, senza imporre una soglia di diligenza superiore alla media o un obbligo di vigilanza attiva e difficile da applicare. Ad esempio un terreno aperto che, per la sua natura e la posizione isolata, è particolarmente esposto a tali rischi.

Di conseguenza, l'ordine di rimozione dei rifiuti abbandonati è illegittimo se l'Amministrazione non ha adeguatamente valutato l'elemento psicologico né ha fornito elementi concreti per dimostrare che il proprietario abbia agito con negligenza nella sorveglianza dell'area, come ad esempio la facilità di accesso, la possibilità di recintare agevolmente il terreno, e così via.

In altre parole, l'ordine di smaltimento dei rifiuti non può essere indiscriminatamente indirizzato, in base ad una presunzione di addebitabilità, al proprietario, al titolare di un altro diritto reale o personale, o comunque a chiunque abbia la disponibilità, anche di fatto, dell'area interessata.

La giurisprudenza amministrativa ha precisato che alla rimozione devono provvedere non solo i responsabili dell'abbandono ma anche, in solido, indipendentemente dalla individuazione dei primi,

il proprietario e i titolari di diritti reali di godimento ai quali la violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa; pur non sussistendo in capo al proprietario del terreno un obbligo di vigilanza e protezione per impedire l'accesso di ignoti, il proprietario deve comunque rendere difficoltoso l'accesso al fondo mediante l'installazione di cancelli o recinzioni, a maggior ragione se il terreno è già stato oggetto di precedenti episodi (Cons. Stato sent. n. 136/2005). Sull'obbligo dei proprietari e sull'insussistenza di colpa oggettiva si veda Cass. Sez. Un. n. 3077/2023.

\*\*\*

### **INDICAZIONI OPERATIVE PER UNA GESTIONE ADEGUATA DEI RIFIUTI RINVENUTI SUL SUOLO**

Nel caso di rinvenimento di rifiuti sul suolo la procedura è la seguente:

- Individuare il sito con presenza di rifiuti abbandonati, eventualmente rilevando le coordinate GPS, e descriverne lo stato o l'uso attraverso una scheda tecnica corredata da un report fotografico.
- Stimare il volume dei rifiuti e la superficie dell'area interessata. Se possibile, distinguere i cumuli in base alla loro dimensione e alla natura dei materiali presenti.
- Gestire i rifiuti, nelle fasi preliminari, con le cautele tecniche del caso, per prevenire eventuali contaminazioni ambientali (recinzione o delimitazione dell'area interessata, chiudendo eventuali varchi di accesso; utilizzo di eventuali cassoni scarrabili per lo stoccaggio/trasporto, a perfetta tenuta; copertura dei rifiuti con teli impermeabili; adozione di misure atte ad evitare la formazione o diffusione di polveri ed odori molesti; utilizzo di attrezzature e macchinari che limitano al massimo le operazioni di manipolazioni e trattamenti dei rifiuti in loco).
- Se i rifiuti sono visivamente riconoscibili, comunemente gestibili e rientrano tra quelli previsti dal D.M. 08/04/2008 (ad esempio: pneumatici fuori uso, arredi, materassi, RAEE, ecc.), essi possono essere rimossi e trasportati dal gestore della raccolta comunale, con l'attribuzione del corretto codice EER, presso il Centro di raccolta. Se i rifiuti, pur identificabili a vista, non sono tra quelli conferibili al Centro, devono essere gestiti da trasportatori iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali e portati in impianti autorizzati, salvo per i Comuni che gestiscono direttamente in economia il servizio di raccolta i quali possono operare anche in assenza di iscrizione all'Albo (cfr. Consiglio di Stato – Sez. V – sent. n. 1034 del 15 marzo 2016). Per i rifiuti classificabili come “voce a specchio”, si applica in via prudenziale il codice EER corrispondente alla versione pericolosa.
- In presenza di rifiuti non classificabili visivamente per eterogeneità, si procede alla rimozione e al trasporto presso un impianto di trattamento autorizzato, assegnando il codice EER 20 03 01 (rifiuti urbani non differenziati).
- Qualora si sospetti la presenza di rifiuti industriali potenzialmente pericolosi (es. fusti ecc.) o contenenti amianto, prima di ogni intervento si rende necessaria la messa in sicurezza del sito e una valutazione della pericolosità tramite una ditta specializzata, che potrà procedere anche con analisi di laboratorio per orientare correttamente il recupero/smaltimento. Ai sensi dell'Allegato D alla Parte IV del TUA, la classificazione e l'attribuzione del codice EER spettano al produttore; se quest'ultimo è ignoto, il codice viene assegnato dalla ditta incaricata in contraddittorio con l'ARPACAL che può richiedere campioni per verifiche o indagini ambientali.
- Se nell'area si rinvenivano rifiuti combustibili, è necessaria una valutazione accurata anche dei rifiuti circostanti per capirne origine e natura. I rifiuti combustibili devono essere analiticamente caratterizzati (valutazione di IPA, PCDD/PCDF ed eventuali altri parametri) per stabilirne la pericolosità e pianificare le successive operazioni di smaltimento o recupero. Anche in questo caso, se la caratterizzazione del rifiuto non è evidente è necessario chiedere l'intervento

dell'ARPACAL. A riguardo, è importante sottolineare che nel Catalogo europeo dei rifiuti non sono indicati codici EER specifici per i rifiuti coinvolti, in modo parziale o totale, da fenomeni di combustione. In tali situazioni, risulta fondamentale effettuare una valutazione ancora più approfondita della tipologia dei rifiuti circostanti, al fine di comprendere appieno la loro origine e natura.

- In presenza sospetta di rifiuti radioattivi, è obbligatorio procedere con una segnalazione alla Prefettura, coinvolgendo l'ARPACAL ed eventualmente e/o i Vigili del Fuoco per le verifiche e le misure del caso.
- A seguito della rimozione dei rifiuti da parte della ditta specializzata incaricata, è necessario procedere al ripristino dello stato dei luoghi mediante un'accurata pulizia dell'area interessata dall'abbandono o dal deposito incontrollato. In questa fase possono presentarsi situazioni differenti:
  - a) Possibile contaminazione ambientale: nel caso in cui emergano elementi oggettivi che facciano presumere una potenziale contaminazione di matrici ambientali (ad esempio, suolo o acque sotterranee), il soggetto responsabile ovvero il Comune che sta agendo in sostituzione, dovrà attivare specifiche indagini ambientali sul terreno. Nel caso in cui tali accertamenti evidenzino il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), si dovranno attivare le procedure previste dalla Parte IV, Titolo V del TUA, in relazione alla destinazione d'uso dell'area.
  - b) Superficie pavimentata e rifiuti inerti, senza sospetto di contaminazione: qualora l'area risulti pavimentata e i rifiuti rimossi siano chiaramente identificabili come inerti, o comunque tali da non generare eluati o rilascio di sostanze, non si rende necessario alcun ulteriore intervento.

### **INDICAZIONI OPERATIVE PER UNA GESTIONE ADEGUATA DEI RIFIUTI RINVENUTI SUL SUOLO**

Nel caso di rinvenimento di rifiuti interrati durante uno scavo (o in fase di verifica preliminare allo scavo), la procedura è la seguente:

- Al momento del rinvenimento si dovranno sospendere le operazioni di movimentazione del terreno e verificare, attraverso una classificazione visiva o una caratterizzazione analitica<sup>2</sup>, in base alle diverse situazioni, la natura e la tipologia dei rifiuti rinvenuti;
- se tecnicamente possibile, in quanto si tratta di frazioni sufficientemente grandi e ben distinguibili, è necessario valutare, in base alle diverse casistiche, l'opportunità di rimuovere i rifiuti separandoli dal terreno, avviarli ad impianti autorizzati al recupero o smaltimento (attraverso trasportatori iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, attribuendo ad ogni tipologia il corretto codice EER) e procedere con un piano di campionamento ed analisi del terreno privo di rifiuti per stabilirne la corretta gestione (riutilizzo oppure avvio ad impianti autorizzati al recupero o smaltimento);
- se invece risultasse impossibile separare i rifiuti dal terreno, sarà necessario operare uno scavo controllato che dovrà spingersi nel suolo dell'area interessata fino ad escludere la presenza di rifiuti. Le dimensioni e l'allargamento dello scavo dovranno essere valutate a seconda dei casi (ad esempio per almeno 50/100 cm attorno all'area di rinvenimento e ad una profondità che dovrà essere di almeno 50 cm al di sotto del punto di rinvenimento dei rifiuti). La porzione di terreno frammisto ai rifiuti risultante dallo scavo dovrà essere avviata ad impianti autorizzati al recupero o smaltimento;

---

<sup>2</sup>Il campionamento per le analisi di caratterizzazione dovrà essere eseguito secondo le norme Uni 10802

- Successivamente alle operazioni sopra descritte dovrà essere fatta una verifica sul fondo scavo. In caso di assenza di evidenze di contaminazione del suolo non sarà necessario procedere con ulteriori accertamenti. Qualora invece sul fondo scavo si rilevino evidenze di potenziale contaminazione, come nel caso di rifiuti su suolo sarà necessario effettuare un'indagine preliminare (con eventuale allargamento del fondo scavo, da valutarsi caso per caso) volte ad escludere la sussistenza di un sito potenzialmente contaminato, secondo la procedura di cui all'articolo 242 del D.lgs 152/2006, definendo un set analitico congruo con la tipologia di rifiuti oggetto del ritrovamento. Nel caso i risultati delle indagini analitiche evidenziassero il superamento delle CSC, in funzione della destinazione d'uso del sito si dovrà procedere secondo l'iter previsto dalla Parte IV, Titolo V del D.Lgs. 152/2006.

\*\*\*\*\*

Va evidenziato che la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di precisare che in base alla gerarchizzazione della gestione dei rifiuti introdotta dall'art. 179 TUA (come modificato dal d.lgs. 4/2008 e dal d.lgs. n. 205/2010), finalizzata ad impedire la produzione di rifiuti favorendone in via prioritaria il recupero ed il riutilizzo, l'ordinanza di rimozione adottata dal Sindaco non può disporre tout court il conferimento dei rifiuti in discarica, senza aver preventivamente verificato la possibilità di individuare forme alternative di pulizia dell'area, attraverso il ricorso alla modalità del recupero in tutto o in parte dei rifiuti presenti nell'area stessa (nella gradazione preferibile rispetto al conferimento degli stessi in discarica). In buona sostanza, lo smaltimento in discarica costituisce l'ultima opzione, una volta verificato e dato conto dell'impossibilità del recupero (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 20/06/2024, n. 5511).

\*\*\*\*\*

### **INDICAZIONI OPERATIVE PER UNA GESTIONE ADEGUATA DEI RIFIUTI RINVENUTI CONTENENTI AMIANTO**

Si forniscono di seguito i principali elementi per la gestione operativa in caso di rinvenimento di rifiuti contenenti amianto (RCA) a seguito di abbandono di manufatti contenenti amianto (MCA). talvolta mescolati a rifiuti inerti da demolizione o interrati.

I rifiuti contenenti amianto (RCA) sono spesso mescolati a rifiuti inerti da demolizione o nei rifiuti interrati.

Gli MCA sono generalmente riconducibili a specifiche categorie di manufatti, tra cui:

- in ambito edilizio: coperture, tubazioni, canne fumarie, serbatoi di accumulo, pavimentazioni;
- in ambito industriale: rivestimenti coibentanti e antincendio, guarnizioni per freni e frizioni, dispositivi di protezione individuale (schermi e indumenti), coibentazioni di forni e caldaie, tessuti, nastri, funi, spaghi, filati e tappezzerie.

Nel caso di rinvenimento di rifiuti contenenti potenzialmente amianto, anche frammisti a rifiuti da demolizione si devono adottare le seguenti procedure:

- a) Ritrovamento su suolo:** fatte salve le indicazioni operative generali riportate nei paragrafi precedenti, qualora tramite ispezione visiva sia possibile identificare la tipologia dei rifiuti abbandonati (es. lastre, pannelli, tubazioni), oppure qualora la caratterizzazione analitica<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> I metodi analitici per la determinazione del contenuto di amianto sono riportati nel DM 6 settembre 1994 recante Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto, che riporta in Allegato 1 le "Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica di materiali contenenti amianto presenti nelle strutture edilizie" e prevede l'applicazione delle tecniche DRX, SEM o FT-IR, laddove la tecnica DRX è considerata la più adatta per materiali massivi e rifiuti

(necessaria in caso di dubbio) rilevi una concentrazione di amianto superiore ai limiti normativi, tali rifiuti devono essere classificati come rifiuti speciali pericolosi e gestiti tramite conferimento a un impianto autorizzato, a cura di un'impresa abilitata alla rimozione e al trasporto di materiali contenenti amianto<sup>4</sup>.

Si ricorda che l'art. 184 comma 5 del TUA assegna la competenza sulla classificazione e caratterizzazione dei rifiuti al produttore o detentore. Prima dell'avvio delle attività di rimozione, l'impresa incaricata dovrà presentare una Notifica/Piano di lavoro ai sensi dell'art. 256 del D.Lgs. 81/2008 all'Azienda Sanitaria competente per la necessaria approvazione, che dovrà contenere una descrizione dettagliata di tutte le operazioni che verranno svolte. A seguito della rimozione, si dovrà procedere al ripristino dello stato dei luoghi, secondo le modalità operative già indicate.

**b) Ritrovamento di MCA interrati durante scavi:** nel caso di rinvenimento di frammenti potenzialmente contenenti amianto durante scavi (o nella fase preliminare di verifica), oltre alle indicazioni operative generali fornite nel paragrafo precedente, le attività dovranno essere eseguite da un'impresa abilitata, previa presentazione di una Notifica/Piano di lavoro ai sensi dell'art. 256 del D.Lgs. 81/2008 all'Azienda Sanitaria competente.

Se tecnicamente fattibile, in quanto le frazioni contenenti amianto sono sufficientemente grandi e ben distinguibili dal terreno, può essere fatta una valutazione caso per caso della effettiva possibilità di separazione dei frammenti contenenti amianto dal terreno in accordo con le Autorità competenti, che dovrà essere descritta dettagliatamente nel Piano di lavoro (autorizzato dall'Azienda sanitaria competente). Il terreno rimosso e privato dei frammenti di amianto, che dovranno essere smaltiti come rifiuti speciali pericolosi (con EER 17 06 05\* materiali da costruzione contenenti amianto), dovrà essere sottoposto ad analisi. In base ai risultati analitici, e in conformità con quanto previsto dal D.M. 1° marzo 2019, n. 46<sup>5</sup> e dal parere ISS n. 3226 del 04/02/2015, si adottano le seguenti modalità di gestione:

- Concentrazione > 1000 mg/kg: smaltimento come rifiuto speciale pericoloso (EER 17 05 03\* – terre e rocce contenenti sostanze pericolose);
- Concentrazione tra 100 e 1000 mg/kg: valutazione caso per caso, ove si intenda riutilizzare il terreno;
- Concentrazione < 100 mg/kg: possibilità di riutilizzo come sottoprodotto o altra forma di gestione ai sensi del DPR 120/2017<sup>6</sup>, oppure smaltimento in discarica per rifiuti non pericolosi (con EER 17 05 04 terra e rocce diverse di quelle di cui alla voce 17 05 03\*).

Qualora risultasse impossibile operare una separazione selettiva fra il terreno ed i frammenti contenenti amianto rinvenuti, in quanto quest'ultimi risultano sbriciolati e di piccole dimensioni, l'intera porzione di terreno dovrà essere avviata a smaltimento come rifiuto speciale pericoloso (con EER 17 05 03\* terra e rocce contenenti sostanze pericolose).

A conclusione delle operazioni sopra descritte dovrà essere effettuata una determinazione analitica di pareti e fondo scavo per la verifica del rispetto delle CSC (ai sensi dell'art. 242 TUA).

In aggiunta alle indicazioni sopra riportate, in un'ottica collaborativa, di coordinamento e di prevenzione si invitano i Comuni ad adottare le ulteriori seguenti misure:

<sup>4</sup> Iscritta alla categoria 10A oppure 10B dell'Albo Nazionale dei gestori ambientali, ex art. 9 del D.M. 120/2014

<sup>5</sup> Regolamento relativo agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, ai sensi dell'articolo 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nell'Art.3 - Allegato 2: Concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) per i suoli delle aree agricole – è presente il valore CSC per l'Amianto il quale è pari a 100 (mg kg<sup>-1</sup> espressi come ss).

<sup>6</sup> DPR 120/2017 Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164

- Sensibilizzazione della popolazione attraverso campagne, anche sui social media, sul corretto smaltimento dei rifiuti in cui siano evidenziati i rischi ambientali e sanitari legati all'abbandono degli stessi nonché le sanzioni previste dalla legge.
- Invito ai cittadini a segnalare all'amministrazione comunale situazioni critiche ed aree soggette ad abbandono rifiuti.
- Potenziamento del sistema di raccolta, migliorando la disponibilità di contenitori per la raccolta dei rifiuti in aree sensibili e maggiormente frequentate ed aumentando la frequenza di raccolta, soprattutto nelle zone ad alto rischio di abbandono dei rifiuti.
- Potenziamento dei controlli in aree critiche come, esemplificativamente, parcheggi, spiagge, aree di sosta e sentieri, con l'impiego della Polizia Municipale e delle altre forze di polizia competenti, comminando le sanzioni previste dalla vigente normativa per chi si rendesse responsabile dell'abbandono.
- Installazione di sistemi di videosorveglianza e di fototrappole nelle zone più vulnerabili ed a rischio, per favorire il controllo anche a distanza ed in orari notturni anche tramite l'utilizzo di droni per un ampio monitoraggio del territorio.

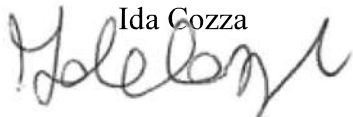
Infine, al fine di avviare una sinergia per il contrasto permanente del fenomeno e per favorire la condivisione delle buone pratiche amministrative, si invita ogni amministrazione locale a notificare lo scrivente Dipartimento sulle iniziative intraprese sia per il controllo del territorio sia in caso di segnalazioni di abbandono di rifiuti e/o di depositi incontrollati.

Lo scrivente Dipartimento resta a disposizione per eventuali quesiti o richieste di chiarimenti che potranno essere indirizzati ai funzionari Pierfrancesco De Marco (mail [p.demarco@regione.calabria.it](mailto:p.demarco@regione.calabria.it)) e Gabriella Trevisan (mail [gabriella.trevisan@regione.calabria.it](mailto:gabriella.trevisan@regione.calabria.it)).

Distinti saluti

Il Dirigente del Settore

Ida Cozza



Il Dirigente Generale

Salvatore Siviglia

